



**ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE  
DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
(numero popolazione circa 6.300 abitanti)

**GIORNO 25 MAGGIO 2014 - ORE .....7.00-23.00.....**

La presente GUIDA non riveste alcun carattere di ufficialità, ma vuole essere unicamente un piccolo contributo ai partiti, gruppi politici, movimento e/o singoli cittadini per facilitarli nelle operazioni per la presentazione di liste di candidati alle elezioni comunali che si svolgeranno il 25 maggio 2014.

A cura dell'Ufficio elettorale del Comune di Capannoli.

Aggiornato con le ultime modifiche normative .

**COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

Nei comuni con popolazione compresa fra i 3.001 e i 10.000 abitanti sono previsti:

- N. 12 Consiglieri Comunali , oltre al Sindaco.

**NUMERO DEI CANDIDATI A CONSIGLIERE COMUNALE**

Da almeno 9 (MINIMO) a non più di 12 (MASSIMO) di candidati.

Nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nelle liste di candidati nessuno dei due generi (sessi) può essere rappresentato in misura superiore a due terzi (art. 2, comma 1 legge 23.11.2012 n. 215).

Pertanto:

- numero minimo di Candidati = 9 (di cui 6 nel primo genere e 3 nel secondo genere);
- numero massimo di Candidati = 12 (di cui 8 del primo genere e 4 del secondo genere)

**SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE**

**NUMERO NECESSARIO DI SOTTOSCRITTORI**

Nei Comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e i 10.000 abitanti:

da non meno di 60 a non più di 120 elettori (art. 3 legge 25.3.1993 n. 81)

- (requisito essenziale per essere sottoscrittori è quello di essere iscritto nelle liste elettorali presso il Comune dove si vota)

**CIASCUN ELETTORE NON PUO' SOTTOSCRIVERE PIU' DI UNA LISTA**

(Previste pene pecuniarie per i trasgressori, da 200 a 1000 € (art. 1 legge 2.3.2004 n. 61).

**Un candidato non può sottoscrivere la lista.**



La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata, a norma dell'art. 14 Legge 21.3.1990 n. 53, e s.m.i. con le modalità di cui all'art. 21, comma 2 DPR 28.12.2000 N. 445, dai seguenti soggetti:

- I Notai;
- I Giudici di Pace;
- I Cancellieri ed i Collaboratori delle Cancellerie delle Corti di appello o delle sezioni distaccate dei tribunali;
- I Segretari delle Procure della Repubblica;
- I Sindaci e i Presidenti delle Province;
- Gli Assessori Comunali e Provinciali;
- I Presidenti dei Consigli Comunali e Provinciali;
- I Presidenti e i Vice Presidenti dei Consigli Circostrizionali;
- I Segretari Comunali e Provinciali;
- I Funzionari incaricati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;
- I Cancellieri e i Collaboratori delle Corti d'Appello;
- I Consiglieri Comunali e Provinciali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia.

Le Autenticazioni sono **NULLE** se anteriori al **180°** giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, Legge n. 53 del 1990).

#### **INCANDIDABILITA' ALLE ELEZIONI COMUNALI**

(art. 10 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235).

Non possono essere candidati alle elezioni comunali e non possono comunque ricoprire le cariche di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale:

**a)** coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art.416-bis del codice penale e per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. approvato con DPR 8.10.1990 n. 309), o per un delitto (art. 73 del citato T.U.) concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

**b)** coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti consumati o tentati, (previsti dall'art. 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale), diversi da quelli indicati alla lettera a);

**c)** coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti (previsti dagli artt. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 319ter, 319quater, primo comma, 320, 321, 322, 322bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346bis del codice penale);

**d)** coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a 6 mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);



- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a 2 anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni (art. 4 comma 1, lettera a) e b), del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159);

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti punti e' NULLA. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida delle elezioni è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Le sentenze definitive di condanna e i provvedimenti di cui sopra, emesse nei confronti di Sindaci o Consiglieri Comunali in carica, sono immediatamente comunicate dal Pubblico Ministero presso il Giudice (indicato nell'art. 665 del c.p.p.) all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza ed al Prefetto territorialmente competente.

#### DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI.

- 1) Lista dei candidati con l'indicazione del candidato alla carica di Sindaco.
- 2) Dichiarazione di presentazione della lista, con il numero dei sottoscrittori.
- 3) Programma amministrativo in duplice copia, (una copia dovrà essere pubblicato all'albo On line del Comune).
- 4) Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco.
- 5) Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere Comunale.
- 6) Per i candidati U.E. :
  - dichiarazione contenente cittadinanza, attuale residenza e indirizzo nello stato di origine;
  - attestato, in data non anteriore a 3 mesi, dell'autorità amministrativa competente dello stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità;
  - se non ancora iscritto nelle Liste Elettorali Aggiunte (L.E.A.) attestato del comune di avvenuta presentazione, nei termini art. 3, comma 1 (40° giorno antecedente votazione), della domanda di iscrizione (art. 5 D.L.vo 197/96).
- 7) Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste Elettorali Comunali dei presentatori sottoscrittori della lista (anche cumulativi).
- 8) Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica Italiana di un candidato alla carica di Sindaco e di candidati alla carica di Consiglieri Comunali.
- 9) Modello del contrassegno di lista (da riprodurre su supporto tipografico)
  - N. 3 copie a colori con diametro di 10 cm.
  - N. 3 copie a colori con diametro di 3 cm(legge 25.3.2009 n. 26 convertito con modifiche DL. 27.1.2009 n. 3).



10) Qualora venga usato il simbolo di uno dei partiti presenti in Parlamento, occorre l'autorizzazione del Segretario politico o di un suo delegato.

11) Elenco dei delegati di lista con indicazione di istantanea reperibilità (può essere incluso anche all'interno della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati).

### I DELEGATI DI LISTA

Nella dichiarazione di presentazione delle liste deve essere contenuta l'indicazione dei nominativi dei delegati di lista, incaricati ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale, nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco.

La scelta dei nominativi può cadere sia tra gli elettori presentatori che sui candidati della stessa lista.

La designazione dei rappresentanti di lista da parte dei delegati deve avvenire con la consegna in Comune entro il venerdì precedente la data delle elezioni ovvero direttamente al seggio il sabato pomeriggio o la domenica prima che inizino le operazioni di voto.

### ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Tutti gli atti e documenti richiesti dalla legge a corredo delle dichiarazioni di presentazione delle candidature, sono esenti da tasse di bollo.

### TEMPI DI RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ELETTORALI

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali, dovranno essere rilasciati dai Sindaci nei termini improrogabili di 24 ore dalla loro richiesta. (art. 20, 4° comma, DPR n. 361 del 30.3.1957).

Tali certificati potranno essere collazionati anche in forma collettiva.

### TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

#### I GIORNI 25-26 APRILE 2014

Le liste, complete di tutta la documentazione richiesta dalla legge, debbono essere presentate al Segretario del Comune dove si svolgono le elezioni, a partire dalle ore 8.00 del 30° giorno (25 APRILE) fino alle ore 12.00 del 29° Giorno (26 APRILE) antecedente la data delle votazioni.

Il Segretario comunale rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimmetterli, entro lo stesso giorno alla Commissione Elettorale Circondariale di Pontedera.



### SUGGERIMENTI UTILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. Prima di scrivere i nomi ed i relativi dati anagrafici dei candidati consiglieri comunali e sindaci sulla dichiarazione di presentazione della lista e sugli atti separati, è opportuno farsi rilasciare dal competente Ufficio Elettorale, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, onde evitare errori nella trascrizione dei dati, con il rischio della ricusazione della lista stessa.
2. Evitare di presentare la richiesta dei certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori, nelle ultime 24 ore prima della scadenza dei termini per la presentazione delle liste, in quanto, in caso di contemporaneità di richieste diverse, l'Ufficio competente si troverebbe estremamente a disagio nel darne evasione in tempi stretti.
3. Rammentare ai propri sottoscrittori l'assoluto divieto di firmare più di una dichiarazione di presentazione di lista, pena una multa fino a € 1000 (art. 93 del DPR 16.5.1960 n. 570).
4. Fare attenzione al contrassegno di lista deve essere assolutamente ricompreso all'interno di un cerchio (anche le eventuali diciture) e detto cerchio deve risultare evidenziato.
5. Una volta consegnata la lista dei candidati, le eventuali comunicazioni tra gli Uffici sovraordinanti le consultazioni e i partiti e/o gruppi politici che concorrono alle elezioni, verranno effettuate solo in riferimento ai delegati della lista nominati all'atto della presentazione della stessa.

### CARATTERE DI SPECIALITA' DELLA NORMATIVA ELETTORALE

In considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed in particolare nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000.

Non sono pertanto ammesse:

- 1- L'autocertificazione (art. 46 DPR n. 445/2000), per quanto attiene l'autocertificazione l'iscrizione nelle liste elettorali;
- 2- La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000);
- 3- La proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (art. 41, comma 2, del DPR n. 445/2000);
- 4- La presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.